
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO -
20/07/2011 , n. 188 - Gazzetta Uff. 16/11/2011 , n.267**

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 20 luglio 2011 n.188 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 267). - Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre.

TESTO DEL DECRETO [PARTE 1 DI 2]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;
Visto l'articolo 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1998 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1999 con il quale si e' provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1999 recante il testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2003 con il quale si e' provveduto a modificare il citato decreto 6 settembre 1999 per l'aggiornamento dell'area marina protetta;
Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 17 luglio 2003 istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», avanzata in data 8 novembre 2004 dal Comune di Cabras, in qualita' di Ente gestore, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto 6 settembre 1999;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di

decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi dal Comune di Cabras con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 aprile 2008, dalla Provincia di Oristano, nella seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata, e dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella medesima seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata; Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi nella seduta del 13 novembre 2008 dalla Conferenza Unificata;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 408/2009 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;

Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7673 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Decreta:

Art. 1

Art. 1

E' adottato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

TESTO DELL'ALLEGATO [PARTE 2 DI 2]

Allegato
di cui all'art. 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «PENISOLA DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE» (ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Art. 1.

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2

Definizioni

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
- b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- d) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- f) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 metri a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- g) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- h) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- j) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- k) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24

metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

- l) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- m) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavittello;
- n) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- o) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- p) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
- q) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- r) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definita all'articolo 136 del codice della navigazione;
- s) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- t) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- u) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3

Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

Art. 3.

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II

Titolo II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 4

Zonazione dell'area marina protetta

Art. 4.

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare nord-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, a partire dalla punta a ovest di Cala Maestra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E1	39° 59' 64 N	008° 18'. 35 E (in costa)
E	39° 59' 88 N	008° 18'. 35 E
F	39° 59' 88 N	008° 17'. 19 E
G	39° 59' 25 N	008° 17'. 19 E
G1	39° 59' 25 N	008° 18'. 07 E (in costa)

b) il tratto di mare tutt'intorno lo scoglio del Catalano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
H	39° 53'. 46 N	008° 16'. 50 E
J	39° 52'. 92 N	008° 15'. 80 E
K	39° 52' 39 N	008° 16'. 50 E
L	39° 52' 92 N	008° 17'. 20 E

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare antistante Torre del Sevo, comprendendo le Isole di Is Caogheddas e Punta Maimoni, per una distanza di circa 1.000 metri dalla costa, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
M1	39° 55' 19 N	008° 23'. 92 E (in costa)
M	39° 55' 19 N	008° 23'. 23 E
N	39° 53' 90 N	008° 23'. 23 E
N1	39° 53' 90 N	008° 24'. 14 E (in costa)

b) Il tratto di mare nord e sud-occidentale dell'isola di Mal di Ventre, tutt'intorno la zona A di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ricompreso tra la congiungente l'estrema punta nord dell'Isola e lo scoglio del Faro Vecchio e il meridiano passante per l'estrema punta a sud di Cala dei Pastori, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
P1	39° 59' 78 N	008° 18'. 80 E (in costa)
P	40° 00' 22 N	008° 19'. 10 E
Q	40° 00' 22 N	008° 16'. 75 E
R	39° 58' 00 N	008° 16'. 75 E
S	39° 58' 00 N	008° 18'. 09 E
S1	39° 58' 98 N	008° 18'. 09 E (in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.

5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5

Attività consentite

Art. 5.

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

- Zona A di riserva integrale**
- a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore;
- a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel Comune di Cabras alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; e) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; h) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d'immersione, autorizzate dal soggetto gestore; j) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; k) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; l) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; m) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Cabras; n) il whale-watching e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 3.
- Zona B di riserva generale**
- a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; c) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; d) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; e) la pesca sportiva con lenza e canna, riservata ai residenti nel Comune di Cabras; f) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nel Comune di Cabras; g) l'impiego di fuochi d'artificio, esclusivamente in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione del soggetto gestore.
- Zona C di riserva parziale**
2. Ai fini del presente regolamento e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
3. Per le attività di whale-watching e, in generale, in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
- b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
- c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
- d) non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
- e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
- f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
- g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
- h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
- i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

- j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
- k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
- l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
- m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Art. 6

Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta

Art. 6.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'ente gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'ente gestore prevede misure di premialità ambientale e può stabilire un numero massimo di autorizzazioni per le predette attività, rilasciate prioritariamente ai cittadini residenti e alle imprese ed associazioni aventi sede nel comune di Cabras, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

Sorveglianza

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area e dal personale del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8

Sanzioni

Art. 8.

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 9

Pubblicità

Art. 9.

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

Immagine: omissis.

